

Il deputato Sineo ha la parola per isviluppare la sua proposta.

SINEO. Mi rincresce che la molteplicità delle questioni che presenta questa legge mi obbliga a prendere la parola...

MOLLARD, relatore. Je demande la parole pour l'ordre de la discussion.

PRESIDENTE. Il signor relatore ha la parola.

MOLLARD, relatore. Il me semble que la proposition que vient de faire l'honorable M. Sineo serait beaucoup mieux placée dans la discussion de l'article 4, où il est dit que les recours et contre recours signés par les avocats qui n'ont pas leur résidence à Turin doivent contenir l'élection de domicile en l'étude et personne d'un des avocats qu'y résident, et qui sont admis à patrociner devant la Cour de cassation.

MIGLIETTI. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MIGLIETTI. Io non mi faccio ad addurre i motivi pei quali i causidici di Torino devono essere ammessi; lo fece egregiamente l'onorevole Sineo; io intanto, stando all'ordine della discussione, credo che è il caso di esaminare attualmente la questione, imperocchè credo che quando altri motivi non esistessero i procuratori devono essere effettivamente ammessi per la ragione di non porre gli avvocati patrocinanti in questa capitale nella condizione in cui sono posti dagli articoli 4 e 5. Io stimo assolutamente necessario che questa discussione si tratti mentre si discute l'articolo 1°, imperciocchè quando fosse accettato questo, e i procuratori rimanessero esclusi, io credo che difficilmente discutendo gli articoli 4 e 5, e dimostrando tutti gli inconvenienti che nascono dal modo adottato in questo primo articolo, potrebbe la Camera in tali due articoli riparare agli inconvenienti medesimi, ammettendo i procuratori.

Quindi, mentre lascio all'onorevole Sineo lo svolgere i motivi per cui i procuratori in diritto debbono essere in concorso cogli avvocati ammessi, mi riservo poi di aggiungere quei motivi di convenienza pei quali questa ammissione deve essere accordata.

Conchiudo perchè la questione relativa all'ammissione dei procuratori sia intanto discussa mentre ci occupiamo dell'articolo 1°; imperocchè credo che altrimenti questa discussione non potrebbe più farsi con profitto ulteriormente.

MOLLARD, relatore. Il me semble que l'admission des avocats devant la Cour de cassation est tout à fait distincte de l'admission des procureurs.

La Chambre ayant déjà voté l'admission des avocats, il me semble qu'elle doit terminer la discussion relativement à l'article premier. D'ailleurs, si l'on ne veut pas renvoyer cette question pour le moment où l'on discutera les articles 4 et 5, qu'on propose un autre article, et alors la Chambre délibérera sur ce qu'elle devra faire.

De cette manière, je crois que nous conserverions l'ordre qui doit régner dans cette discussion.

SINEO. L'onorevole relatore della Commissione, sotto il colore di una quistione d'ordine, nasconde una quistione di merito. Se si aspetta a discutere la questione dei causidici quando si tratterà dell'articolo 4°, allora bisogna limitarsi a dar loro una parte secondaria, accessoria. Non è questa la mia proposta.

MOLLARD, relatore. Je demande la parole pour une motion d'ordre.

PRESIDENTE. Vous avez la parole pour une motion d'ordre.

MOLLARD, relatore. M. le député Sineo vient d'établir la distinction qu'il doit y avoir entre l'admission des avocats à patrociner devant la Cour de cassation et celle des procureurs. Conséquemment je soutiens toujours que la Chambre, ayant manifesté son vote relativement aux avocats, ce serait le cas de terminer par-là même la discussion de l'article premier. Si l'honorable M. Sineo veut faire un article relativement aux procureurs, il doit, du moment qu'il établit une distinction entre eux et les avocats, le proposer à l'occasion de l'article 4. Je demande conséquemment qu'on termine la discussion de l'article premier.

Si toutefois M. Sineo veut égaliser la condition des procureurs à celle des avocats, je ne m'oppose pas à ce que la discussion s'établisse sur l'article premier.

SINEO. Sicuramente che intendo di pareggiarli. Non intendo tuttavia d'infondere la scienza a chi non l'ha; ed al certo l'uomo che avrà scienza sarà sempre superiore a quello che non ne ha.

In quanto poi alla facoltà di rappresentare i diritti delle parti davanti ai magistrati, io credo debba esser conferita tanto ai procuratori quanto agli avvocati, lasciando così al giudizio del cliente di ricorrere al ministero di un causidico o di un avvocato, a seconda della natura delle cause.

Nella discussione generale il signor guardasigilli trattò *ex professo* la questione che concerne l'ammissione dei causidici. Egli avvertì giustamente che questa questione è in parte legislativa e in parte giuridica. Circa quest'ultima parte, quantunque egli abbia detto che la Camera non avesse ad occuparsene, non tralasciò di esporre con la massima cura tutte le ragioni che possono militare contro i causidici. Nella parte legislativa egli disse i motivi per cui crede che non conviene che i causidici siano ammessi.

La parte giuridica io credo che non si possa intieramente trasandare dalla Camera, ed ecco il perchè:

Se realmente si conosce che i causidici non possano essere privati della facoltà di promuovere le ragioni dei loro clienti presso il magistrato di cassazione senza un'indennità, entrebbe per qualche cosa nella discussione il vedere se dobbiamo esporre l'erario nazionale a questo peso.

Ora, agli occhi miei è evidente che i causidici hanno il diritto da essi invocato, dappoichè si fondano sopra una concessione fatta a titolo oneroso, colla quale acquistaron la facoltà perpetua di postulare indistintamente davanti tutti i magistrati che esistevano e che esisterebbero in avvenire. Se si può a fronte d'un contratto così chiaro, d'una convenzione bilaterale così precisa, se si può ricorrere a cavilli per sottrarsi dalla assunta obbligazione, io non saprei a che servano i Codici, e neanche di quale utilità siano fra gli uomini i principii della giustizia naturale, i quali vincolano pure le nazioni, come vincolano i privati. Ma, dice il signor guardasigilli, quell'indennità noi non la daremo, perchè dimostreremo che essi, invece di avere un danno, ebbero un gran vantaggio; e questa è cosa molto problematica.

Qui il signor ministro ha considerata la Cassazione come una novità del nostro paese. Io affermo per contro che il diritto alla Cassazione ha sempre esistito nel nostro paese. Tuttavolta che eravi una sentenza pronunciata contro le leggi, o nella quale si fossero violate le forme prescritte dalle leggi, si aveva diritto di ricorrere allo stesso magistrato, il quale era obbligato ad esaminare le querele, ed a giudicare sul proprio giudicato. Certamente la forma non era delle migliori appunto perchè bisognava ricorrere allo stesso magistrato, e certe volte non si aveva molta fiducia nell'imparzialità dei giudici.